

Massime per Atto Ricercato: Deliberazione n. 294 del 19/11/2003

Deliberazione n. 294 del 19/11/2003 legge 109/94 Articoli 24 - Codici 24.3

Il rispetto del dettato normativo di cui all'art. 41 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, è condizione necessaria ma non sufficiente per l'affidamento a trattativa privata di un appalto di lavori pubblici ex art. 24, comma 1, lett. a), della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. Ciò in quanto quest'ultima disposizione ha integrato la previsione del citato regio decreto, autorizzando gli affidamenti diretti nei casi elencati dall'art. 41 soltanto nell'ipotesi in cui l'importo complessivo di tali lavori non sia superiore a 300.000 euro. Pertanto, a prescindere dalla sussistenza dell'oggettiva imprevedibilità richiesta dal n. 5 del citato art. 41, l'affidamento diretto di lavori pubblici di importo complessivo superiore a 300.000 euro - fatte salve le eccezioni espressamente previste - è in contrasto con la normativa vigente in tema di lavori pubblici.